

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA SOLUZIONE TECNICA DEL VENDOR ARISTA NETWORKS, E DEI RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E MANUTENZIONE, PER I DATA CENTER GARR
RIF. GARA Z-2101 - CIG 86319438B3

tra

Consortium GARR, con sede legale in Roma via dei Tizii, 6 - Roma, codice fiscale 97284570583 e Partita IVA 07577141000 (di seguito designato "GARR" o "Committente"), nella persona del Presidente del Consortium GARR, Prof. Sauro Longhi nato a Loreto (AN) il 11 settembre 1955, munito dei necessari poteri;

e

_____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____, interamente versato, Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____, iscrizione al ROC n. (di seguito anche Concedente, oppure "Fornitore", oppure "Impresa")

_____ e GARR verranno inoltre qui di seguito indicate singolarmente come "Parte" e collettivamente "Parti".

Premesso che

- a) il Consortium GARR è un'associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed ha lo scopo di:
- I. progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali;
 - II. fornire servizi per favorire l'armonizzazione, l'implementazione e la gestione delle "e-Infrastructure" della comunità scientifica e accademica nazionale;
 - III. sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le "e-Infrastructure" ai livelli degli standard internazionali;
 - IV. svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale;
- b) il Consortium GARR è titolare di un'autorizzazione generale del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciata ai sensi dell'art. 25 comma 4 del D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimato, a far data dal 1° gennaio 2011 ad operare come gestore di una rete pubblica;
- c) il Consortium GARR ha esperito, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 15 del D. Lgs. 50 del 2016, una procedura di gara negoziata per l'affidamento della fornitura della soluzione tecnica del

Vendor Arista Networks, e dei relativi servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione, per i Data Center GARR Roma Tizii, Roma Sapienza, Bologna Morassutti e Bari Amendola;

- d) _____, a seguito dell'esperimento della procedura di gara sopra indicata, è risultato aggiudicatario, come da atto autorizzativo del Presidente GARR del xx/xx/xxxx (Prot. GARR yyyyyy);
- e) _____ dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dello stesso.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Premesse e Allegati

Le premesse e gli Allegati di seguito riportati costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Contratto. In caso di difformità tra le condizioni del presente Contratto ed i suoi allegati, prevarranno le disposizioni del presente Contratto.

Elenco degli Allegati al presente Contratto:

- Allegato 1 – Specifiche tecniche Gara Z-2101, parte integrante della procedura di gara di cui al punto c) delle premesse, completo di tutti i suoi allegati;
- Allegato 2 - Offerta Economica
- Allegato 3 - Consistenza della Fornitura

1 Oggetto del Contratto

- 1.1 Oggetto del presente contratto è la fornitura della soluzione tecnica del Vendor Arista Networks per i Data Center GARR di Roma Sapienza (di seguito anche RM1), Roma Tizii (di seguito anche RM2), Bologna Morassutti (di seguito anche BO1) e Bari Amendola (di seguito anche BA1) e dei relativi servizi di assistenza specialistica e manutenzione, hardware e software del sistema per la durata di 60 mesi.
- 1.2 L'oggetto della fornitura riguarda i seguenti materiali e servizi:
- > apparati di rete e licenze d'uso perpetuo del software on-board;
 - > transceiver ottici e cavi AOC;
 - > sistema di gestione e licenza d'uso per un periodo contrattuale di 60 mesi solari, a partire dalla data di consegna della fornitura;
 - > servizio di supporto specialistico e manutenzione per un periodo contrattuale di 60 mesi solari, a partire dalla data di consegna della fornitura.
- 1.3 Tutti i componenti devono essere nuovi, originali, autentici, non rigenerati o contraffatti, e non devono essere mai stati intestati ad altra Azienda, Impresa, Ente, Amministrazione, privato, etc.

2 Durata

- 2.1 Il Fornitore sarà tenuto a svolgere i Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione, meglio descritti nel documento "Specifiche tecniche Gara Z-2101", per la durata di 60 mesi, decorrenti dalla consegna degli apparati presso i data Center GARR.

3 Tempi di Consegna della fornitura

- 3.1 Per la Consegna della fornitura, l'Impresa si obbliga espressamente a compiere tutte le azioni descritte nel documento Allegato 1 "Specifiche tecniche Gara Z-2101". Tutte le attività si intendono comprensive di ogni onere relativo al trasporto, facchinaggio, consegna al piano e di qualsiasi altra attività ad esse strumentale.
- 3.2 Le attività di installazione, configurazione e attivazione saranno a cura da personale tecnico del GARR.
- 3.3 Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione della fornitura non vengano rispettati le modalità ed i termini previsti dal presente contratto, GARR, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al successivo Art. 4, ha facoltà di inviare una diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., per il risarcimento di tutti i danni subiti dal GARR.

4 Direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura per GARR e responsabile del contratto dell'impresa contraente.

- 4.1 Considerata la natura del presente contratto il GARR, al fine di garantire la puntuale esecuzione dei disposti contrattuali e l'osservanza delle leggi vigenti, nomina Direttore dell'esecuzione del contratto il prof. Federico Ruggieri (federico.ruggieri@garr.it – tel. 0649622000).
- 4.2 Per consentire i fini previsti dal presente contratto, l'Impresa contraente designerà, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, il proprio Responsabile di contratto al quale spetta l'organizzazione delle attività nel senso più lato, per il rispetto delle norme contrattuali.

5 Corrispettivo

- 5.1 A titolo di acquisto della soluzione tecnica Arista Networks sopra specificata, comprensivo di trasporto e consegna presso i data Center GARR, il GARR corrisponderà a _____ i corrispettivi indicati nei relativi Ordini di Acquisto, oltre ad IVA ed eventuali oneri di legge. Tali importi verranno fatturati in unica soluzione dal Fornitore successivamente alla consegna nei data Center GARR degli apparati indicati negli Ordini di Acquisto. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni data fattura, previa acquisizione del DURC positivo da parte del GARR.
- 5.2 A titolo di corrispettivo per il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione descritto nell'Allegato 1 "Specifiche tecniche Gara Z-2101", il GARR corrisponderà a _____ i canoni annuali indicati nei relativi Ordini di Acquisto oltre ad IVA ed eventuali oneri di legge. Tali canoni si intendono invariati per la durata dei Servizi di cui all'Art. 2. Tali importi verranno fatturati in unica soluzione a seguito della comunicazione da parte di GARR dell'avvenuta attivazione della fornitura ordinata. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario a 30 (trenta) giorni data fattura, previa acquisizione del DURC positivo da parte del GARR. Nel caso di applicazioni di penali di cui al successivo Art. 9, il GARR provvederà reintegrare a recuperare l'importo sulla fattura immediatamente successiva al verificarsi dell'evento lesivo.

6 Estensione o diminuzione della Fornitura

- 6.1 Nell'arco dell'esecuzione del contratto il GARR si riserva la piena ed insindacabile facoltà, di aumentare o diminuire la fornitura fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di aggiudicazione. In tal caso l'Impresa è tenuta ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni del

contratto e non ha diritto alla risoluzione del contratto, né ad alcun risarcimento.

- 6.2 L'estensione o la diminuzione della fornitura, alle stesse condizioni del presente atto e secondo i Livelli di Servizio (SLA) e le specifiche tecniche descritte nel documento "Specifiche tecniche Gara Z-2101" (All.1), potrà avvenire per tutti gli Ordini di Acquisto emessi dal GARR entro e non oltre 12 (dodici) mesi solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

7 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- 7.1 _____ si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificato dal D.L. 187/10, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
- 7.2 _____ si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
- 7.3 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Consortium GARR il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della stazione appaltante e, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consortium GARR le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
- 7.4 Qualora le transazioni relative alle singole fatturazioni inerenti al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

8 Servizi di Assistenza specialistica e Manutenzione

- 8.1 L'Impresa, congiuntamente con il Costruttore dei sistemi, dovrà fornire il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione on-site dei sistemi per la durata prevista al precedente Art. 2, a decorrere dalla data di consegna presso i data Center GARR.
- 8.2 L'Impresa si impegna ad erogare i servizi di cui al presente articolo con le modalità e i livelli di servizio descritti nel documento "Specifiche tecniche Gara Z-2101 – paragrafo 3.1.5" (Allegato 1).
- 8.3 Le comunicazioni col supporto tecnico dovranno essere in lingua italiana e/o inglese.
- 8.4 Il servizio di sostituzione in loco dei componenti guasti e/o mal funzionanti è a carico del Fornitore.

9 Penali

- 9.1 Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dal GARR penali, in relazione alla gravità delle inadempienze. Tutte le penali di seguito descritte sono cumulabili.

9.1.1 Ritardo nelle forniture

Per l'inosservanza dei termini di consegna della fornitura oggetto dell'inadempienza, di cui all'Art. 3 del presente contratto, sarà applicata una penale fissa pari allo 0,50% del corrispettivo

dell'intera fornitura (di cui all'Art. 5.1) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dichiarata dall'Impresa, fino ad un massimo del 10%.

9.1.2 Carenze qualitative

Per accertate carenze qualitative dei sistemi forniti, difforni da quanto richiesto nel documento "Specifiche tecniche Gara Z-2101" sarà applicata una penale pari al 5% del corrispettivo della fornitura, di cui all'Art. 5.1 del presente contratto.

- 9.2 Si precisa che l'importo complessivo delle penali applicabili per singolo sistema, non potrà superare il 30% del canone annuo previsto per il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione sul singolo sistema.

10 Forza Maggiore

- 10.1 Sia _____ che GARR NON saranno responsabili per la mancata esecuzione del Contratto dipendente da Eventi di Forza Maggiore di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti e che sfuggano al ragionevole controllo delle stesse.
- 10.2 La Parte interessata dall'Evento di Forza Maggiore dovrà comunicarlo immediatamente all'altra Parte, indicando se possibile la natura dell'evento, la sua possibile durata e gli effetti sull'adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto.
- 10.3 Le Parti devono cooperare fra di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell'Evento di Forza Maggiore.
- 10.4 Resta inoltre inteso che in ogni caso, persistendo un Evento di Forza Maggiore per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, la Parte non colpita dalla Forza Maggiore avrà la facoltà di risolvere il Contratto, limitatamente ai sistemi coinvolti nelle cause di Forza Maggiore, senza alcuna responsabilità a carico delle Parti.

11 Risoluzione

- 11.1 Qualora sia superata la soglia massima delle penali per il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione previste nell'Art. 9, GARR avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto.
- 11.2 Nei casi di cui sopra, nonché in caso di violazione di una delle obbligazioni assunte ai sensi dell'Art. 15 (Trasparenza) il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, a seguito della comunicazione di GARR di volersi avvalere di tale facoltà, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
- 11.3 Il presente Contratto si intenderà altresì risolto ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, e con esso anche tutti gli Ordini di Acquisto in essere, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva del Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse di GARR.
- 11.4 In ogni caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione, nonché ogni altro diritto spettante per legge e/o per contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo.
- 11.5 Il Consortium GARR si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di ciò possa essere richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, non trovando in ogni caso applicazione l'art.

1671 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- cessione/locazione, da parte dell'Impresa, dell'azienda o del ramo di azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui l'Aggiudicatario è obbligato ai sensi del presente contratto;
 - condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante dell'Aggiudicatario per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione d'aggiudicatario che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine.
- 11.6 Il Fornitore è in ogni caso tenuto ad informare il Consortium GARR, a mezzo PEC, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti entro 15 gg. dalla data dell'evento.
- 11.7 Il Consortium GARR potrà esercitare la facoltà di risoluzione, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Fornitore mediante raccomandata AR o PEC da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della raccomandata/PEC di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.
- 11.8 La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione.

12 Foro Competente

- 12.1 Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Roma.

13 Garanzie di Esecuzione

- 13.1 A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, _____ ha costituito cauzione definitiva mediante _____, emessa da _____ per l'importo di euro _____ (_____/00), pari al 10% dell'importo contrattuale (o 5% nei casi previsti dalla legge), ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
- 13.2 La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte ed il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
- 13.3 _____ si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
- 13.4 L'importo della garanzia sarà gradualmente svincolato nel corso dell'esecuzione della prestazione in conformità all'art. 103 comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
- 13.5 GARR ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti di _____ per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
- 13.6 _____ è tenuto a reintegrare la cauzione di cui GARR si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di GARR. In caso di inadempimento a tale obbligo, GARR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

14 Riservatezza e Tutela Dati Personali

- 14.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura confidenziale relative all'altra Parte delle quali la stessa venga a conoscenza in virtù dell'operatività del Contratto salvo che siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del presente obbligo di riservatezza;
- siano in possesso di chi li riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo;
 - siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza;
 - debbano essere rivelate a seguito di un ordine della Autorità Giudiziaria o come prescritto da qualsivoglia ente governativo che abbia giurisdizione sulle Parti.
- 14.2 Ciascuna Parte potrà utilizzare tali informazioni confidenziali per i soli scopi per cui tali informazioni le siano state fornite. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti e collaboratori solo se strettamente necessario per l'esecuzione del presente Contratto da parte degli stessi. Il presente impegno è valido e vincolante tra le Parti per tutto il periodo di validità del presente Contratto e successivamente per un periodo di 5 anni.
- 14.3 Le Parti s'impegnano alla scrupolosa osservanza degli impegni previsti dal D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni in tema di riservatezza dei dati personali e dichiarano reciprocamente che i dati personali relativi a ciascuna di esse verranno utilizzati dalla Parte ricevente per gli scopi di: (i) eseguire il presente Contratto; (ii) effettuare valutazioni e verifiche conseguenti; (iii) per effettuare verifiche a tutela del credito.
- 14.4 Ciascuna Parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 relativamente alle finalità necessarie alla gestione del presente Contratto.

15 Trasparenza

- 15.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 15.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

16 Divieto di cessione del contratto

- 16.1 È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

17 Disposizioni varie e Comunicazioni

- 17.1 _____ e GARR si impegnano reciprocamente a compiere di volta in volta gli atti e/o le azioni e/o le attività e/o a redigere e/o scambiare gli atti e/o documenti, ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto dal Contratto, che siano ragionevolmente richiesti dall'altra Parte al fine di rendere effettivi e/o mantenere e/o proteggere i diritti del Contratto in favore della Parte richiedente, e comunque di perseguire lo scopo e lo spirito del Contratto.
- 17.2 Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell'esercizio di diritti previsti a suo favore dal Contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della parte interessata a tali diritti. Ogni diritto previsto dal Contratto potrà essere azionato dalla Parte interessata separatamente da o congiuntamente con altri diritti derivanti dal Contratto e/o dalla legge nella misura in cui i diritti azionati congiuntamente siano cumulabili e non incompatibili fra loro.
- 17.3 Il Contratto potrà essere modificato solo per iscritto dalle Parti.
- 17.4 Nel caso in cui una o più disposizioni del Contratto, ovvero la relativa applicazione a determinate fattispecie, sia in qualsiasi misura invalida e/o inefficace, le disposizioni restanti non saranno colpite da tale invalidità e/o inefficacia, ed ogni diversa disposizione del Contratto rimarrà pertanto pienamente valida ed azionabile, purché le Parti abbiano concordato per iscritto le eventuali modifiche al presente Contratto aventi ad oggetto il mantenimento del sostanziale equilibrio tra i rispettivi diritti ed obbligazioni.
- 17.5 Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata:
- in caso di posta elettronica certificata (PEC), alla notifica di consegna ed accettazione;
 - in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al momento del ricevimento;
 - in caso di comunicazione a mezzo telefax, nel momento in cui il destinatario abbia confermato (anche a mezzo telefax), il ricevimento della stessa.
- 17.6 Tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue:
per _____ :
PEC:.....
per il GARR:
Consortium GARR, Via dei Tizii n. 6 cap. 00185 Roma - Fax: 06 4962 2044
PEC: garr@postecert.it
ovvero all'indirizzo che la Parte interessata comunicherà all'altra per iscritto nelle forme di cui sopra.

18 Sicurezza del personale

- 18.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e loro successive integrazioni e/o modifiche, si impegnano reciprocamente: a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'altra Parte sarà destinato ad operare; b) a cooperare con l'altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa; c) a promuovere anche con eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.
- 18.2 Le Parti si impegnano a coordinarsi per gli interventi di protezione dai rischi, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse

imprese coinvolte.

- 18.3 Permangono a carico del Fornitore gli obblighi di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata.
- 18.4 Resta inteso che il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti, nonché al rispetto delle procedure formulate dall'altra Parte. Con i termini "dipendenti" e "personale" si intendono i dipendenti, consulenti, subappaltatori e qualunque terzo che con una delle Parti abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

Il presente documento informatico è firmato digitalmente dalle parti ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per Consortium GARR

Presidente

Prof. Sauro Longhi

Roma,

Per _____

Titolo:.....

Nome:.....

luogo, data